



19/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai seguenti magistrati:

Grazia Bacchi presidente

Paolo Gargiulo giudice

Sergio Antonio Prestianni giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **14718** del registro di

segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

MELIDEO Giovanni, nato il 09.06.1967 a Chieti (CH), c.f.

MLDGNN67H09C632E, con gli avv.ti Esmeralda di Risio del foro di

Pordenone (pec esmeralda.dirisio@avvocatipordenone.it) ed Antonio

Martinoli del foro di Roma (pec

antoniomartinoli@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliato

presso lo studio della prima, in Pordenone, in via Oberdan n. 28;

visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 22 febbraio 2024, con l'assistenza

della dott.ssa Marta Mariani, il magistrato relatore, il V.P.G. dott.ssa

Mariapaola Daino e l'avv. Esmeralda di Risio per il convenuto;

ritenuto in

FATTO

La Procura contabile ha citato in giudizio l'avv. Melideo Giovanni, in relazione a fatti commessi in veste di amministratore di sostegno di un soggetto incapace di provvedere ai propri interessi; per tali fatti il GUP presso il Tribunale di Pordenone ha pronunciato sentenza irrevocabile di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. ed applicato, nei confronti del convenuto, la pena di un anno e 4 mesi di reclusione, per i reati di peculato e di rifiuto di atti d'ufficio, in continuazione (artt. 81 cpv. 314 e 328 c.p. - sent. 217/2023 d.d. 11.04.2023, all. A 11 citazione).

In particolare, dalle indagini penali emerge che l'avv. Melideo si sarebbe appropriato indebitamente di diverse somme di denaro, complessivamente pari ad euro 49.362,29, appartenenti alla persona amministrata, nel periodo tra il 2013 ed il 1° settembre 2020, e si sarebbe rifiutato di depositare i rendiconti della propria gestione, relativi alle annualità 2013/2020, oltre al rendiconto finale, al termine del proprio ufficio.

Tutte le somme sottratte risultano restituite alla persona amministrata, ad opera del convenuto, ancor prima della pronuncia della sentenza di patteggiamento.

La Procura contabile contesta nel presente giudizio il solo danno all'immagine conseguente alle condotte sopra descritte, quantificato in complessivi euro 50.000,00, per il pregiudizio arrecato al Ministero della Giustizia, in ragione del rapporto di servizio intercorrente con il titolare dell'ufficio di amministratore di sostegno, nonché per il pregiudizio arrecato al Comune di Azzano Decimo, quale ente rappresentativo della collettività di appartenenza della persona

amministrata.

In merito al clamore seguito ai fatti di causa, la pubblica accusa ha depositato diversi articoli di stampa che riportano quanto accaduto (all. A 1; A 14 citazione).

Si è costituito in giudizio il convenuto, il quale non contesta i fatti relativi alla sentenza di patteggiamento. La difesa chiede preliminarmente la sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione di un ulteriore procedimento penale per fatti analoghi a quelli sopra indicati.

In subordine, la difesa chiede la quantificazione del danno contestato nella misura minima ritenuta di giustizia, laddove non vengano ritenuti congrui gli importi già versati dal convenuto alla persona amministrata.

All'udienza pubblica del 22 febbraio 2024 le parti hanno confermato il contenuto e le conclusioni dei rispettivi scritti; la difesa del convenuto ha ribadito, in particolare, la richiesta di sospensione del giudizio ed ha precisato, nel merito, di contestare unicamente il profilo attinente alla quantificazione del danno operata dalla Procura contabile.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1.1 Preliminarmente, il Collegio rileva d'ufficio la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 51 co. 6 c.g.c., per carenza di uno dei presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine della Pubblica amministrazione.

In particolare, il Collegio ritiene che manchi il presupposto dell'esistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna che

accerti i fatti da cui deriverebbe il danno all'immagine, come richiesto

sia dall'art. 7 della legge n. 97/2001 (in quanto richiamato dall'art. 17,

co. 30 ter del D.L. n. 78/2009), sia dall'art. 51 co. 7 c.g.c..

Non appare necessario, a tal riguardo, prendere posizione sulla

questione, oggetto di aperto dibattito nella giurisprudenza contabile,

attinente a quale, tra le norme sopra indicate, rappresenti il fondamento

normativo della responsabilità per danno all'immagine, in quanto sia

l'art. 7 L. 97/2001, sia l'art. 51 co. 7 c.g.c. richiedono l'esistenza di una

sentenza irrevocabile di condanna.

Assume rilievo, invece, ai fini del presente giudizio, la questione

relativa alla possibile equiparazione, ai fini della responsabilità per

danno all'immagine, tra una sentenza di patteggiamento, con o senza

applicazione di pene accessorie, ed una sentenza penale di condanna,

espressione di pieno accertamento della responsabilità penale.

Tale questione trova ampia trattazione nel precedente esaminato da

questa Sezione giurisdizionale con la sentenza n. 17/2024 del

20.05.2024, alla quale si rinvia ai sensi dell'art. 39 co. 1 lett. d) c.g.c.,

in merito alle ragioni di diritto che portano questo Collegio a ritenere

non equiparabile la sentenza penale di patteggiamento senza

applicazione di pene accessorie ad una sentenza irrevocabile di

condanna, ai fini della responsabilità erariale per danno all'immagine.

Come detto, nel caso di specie, il procedimento penale svolto nei

confronti del convenuto, in relazione ai medesimi fatti oggetto del

presente giudizio, ha dato luogo ad una pronuncia di patteggiamento

ex art. 444 c.p.p. senza applicazione di pene accessorie, in quanto tale

non equiparabile ad una sentenza irrevocabile di condanna, come testualmente richiesto dalle norme sopra richiamate. Per tale motivo, deve essere dichiarata la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 51 co. 6 c.g.c., per carenza di uno dei presupposti di proponibilità dell'azione erariale per danno all'immagine.

L'esame delle ulteriori questioni sollevate dalla difesa del convenuto, attinenti al rito ed al merito del presente giudizio, quali l'istanza di sospensione del processo e la quantificazione del danno, restano assorbite dalla dichiarazione di nullità dell'atto di citazione.

3. Ai sensi dell'art. 31 co. 3 c.g.c., l'esito del giudizio, fondato esclusivamente sull'esame di una questione preliminare, peraltro nuova ed oggetto di contrapposti orientamenti giurisprudenziali, consente l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 14718 del registro di segreteria, respinta ogni ulteriore domanda, istanza od eccezione, dichiara la nullità dell'atto di citazione e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

Il giudice estensore

Il presidente

Sergio Antonio Prestianni

Grazia Bacchi

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 04/06/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)